

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)  
PROT. n° P286/4147 sott. 4

Roma, 11 aprile 2000

**OGGETTO:** Accesso da porticato ad attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. – Quesito. –

Con riferimento ai chiarimenti richiesti da codesto Comando Provinciale con la nota che si riscontra si è del parere che l'assenza, nelle norme di prevenzione incendi, di specifici riferimenti alla presenza di ingressi e/o uscite su spazi porticati non precluda la possibilità di realizzare tali accessi.

Parimenti si ritiene che la presenza di porticati comuni ad altre attività non implichi la necessità di adottare strutture di separazione dotate di particolari requisiti di comportamento al fuoco.

Il suddetto avviso è basato sulla considerazione secondo cui i porticati non costituiscono locali chiusi e pertanto, ai fini della sicurezza antincendio, non devono considerarsi in comunicazione le attività che si affacciano su di essi.<sup>1</sup>

**Richiesta del Comando**

Con nota prot. n. P1363/4147 sott. 4 del 16.12.99, codesto Ministero, rispondendo a specifico quesito di questo Comando, ha chiarito che per le attività commerciali possa essere accettato l'accesso ai reparti di vendita da porticato, in quanto assimilabile ad ampio disimpegno, direttamente collegato ed aerato dall'esterno.

Ciò premesso, stante la diffusione nei centri storici della tipologia edilizia con porticati, si richiede se le suddette considerazioni possano essere estese anche ad altri tipi di attività.

In particolare, si chiede se nel caso di alberghi o locali di pubblico spettacolo siano ammissibili gli ingressi e/o le uscite sotto porticato.

---

<sup>1</sup> Tali valutazioni non sono da considerare estendibili a quelle attività che prevedono esplicitamente l'ingresso da "spazio scoperto" secondo la definizione del DM 30/11/83. N.d.R.